

8.1.1. Trasferimenti da CDS in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro di altre Università (in entrata).

Le domande di trasferimento presentate da studenti provenienti da Corsi di Studi in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TPALL) di altre Università possono essere accolte nel limite dei posti disponibili, definiti nei decreti annuali di programmazione. Gli studenti devono presentare domanda di trasferimento presso l'Ateneo rispettandone le scadenze e le modalità secondo il vigente Regolamento Didattico d'Ateneo.

8.1.2. Requisito indispensabile per poter inoltrare la richiesta di nulla osta al trasferimento è l'aver superato l'esame di Tirocinio relativo all'anno di corso precedente o in alternativa, qualora l'esame al momento della richiesta di trasferimento non fosse stato ancora verbalizzato, si chiede di allegare una dichiarazione del Coordinatore del tirocinio/ Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (DADP) /Presidente del Corso di Laurea che attesti i contenuti dei tirocini svolti e che il tirocinio sia stato regolarmente svolto con esito positivo. A parità di posizione verrà preso in considerazione in ordine seguente: i) il numero totale di esami sostenuti; ii) la media delle valutazioni conseguite.

Le informazioni circa le modalità ed i tempi di presentazione delle domande e della documentazione da allegare sono reperibili sul sito web del Corso di Studi.

Non si accettano trasferimenti da corsi di laurea di ordinamenti antecedenti al D.M. 270/2004.

Dall'anno 2011/2012 sono stati attivati i Nuovi Ordinamenti (D.M.270/04). Potranno inoltrare domanda di trasferimento/iscrizione ad anni successivi studenti in possesso dei requisiti per essere iscritti al 2° ed al 3° anno del nuovo ordinamento. Condizione necessaria per la richiesta di trasferimento è avere un'iscrizione attiva nell'anno precedente.

8.1.3. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università saranno esaminate dalla Commissione Didattica e ratificata nel primo Consiglio di Corso utile. La Commissione valuterà le singole domande principalmente in riferimento ai seguenti criteri:

- superamento del test di ammissione alle Lauree per le Professioni Sanitarie negli ultimi tre anni;
- congruità del programma didattico dei corsi di insegnamento degli esami sostenuti presso l'università di provenienza;
- numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti (ECTS o secondo la normativa dello stato di provenienza);
- numero di esami sostenuti (compreso quello di tirocinio) e relative votazioni riportate;
- verifica, rispetto agli esami svolti da parte dello studente nell'Ateneo di provenienza, delle propedeuticità e dei blocchi previsti dai rispettivi Regolamenti didattici in essere dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie dell'Università di Parma;
- verifica dei contenuti dei tirocini professionalizzanti svolti presso l'università di provenienza.

8.1.4. La Commissione didattica valuta, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. Nel primo Consiglio di Corso di Studi (CCdS) utile si provvederà a deliberare in merito all'anno di iscrizione, al rilascio del nulla osta e al riconoscimento della carriera svolta.

8.1.5 Gli studenti provenienti da Università estere dovranno allegare alla domanda di trasferimento, in sostituzione all'autocertificazione, le certificazioni originali rilasciate dall'Ateneo di

provenienza, corredate di traduzione legalizzata in lingua italiana. Le domande saranno esaminate dalla Commissione Didattica, applicando i criteri descritti al punto 8.1.3) e nel primo CCdS utile si provvederà a deliberare in merito all'anno di iscrizione, al rilascio del nulla osta e al riconoscimento della carriera svolta, tenendo conto di quanto stabilito dal Consiglio di Stato (n° 24/2014) sulle istanze di trasferimento dai Paesi della Comunità Europea.

8.1.6. In caso di trasferimento dello studente da altri Atenei, il CCdS, in tutti i casi in cui sussistano dubbi in ordine al riconoscimento dei crediti connessi alle pregresse attività formative o si renda necessario verificare la loro non obsolescenza, può disporre una verifica, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

8.2. Il passaggio verso il CdS da parte di studenti iscritti o frequentanti un altro corso di studi attivato presso l'Università di Parma è subordinata al superamento del test di ingresso.

8.3. I CFU conseguiti da uno studente presso un altro Corso di Studi della medesima Università o di altre Università, o altri percorsi formativi (corsi di formazione professionale, attività professionali, ecc.) possono essere riconosciuti dal CCdS dopo un giudizio di congruità espresso dal docente dell'insegnamento o del modulo che, previa valutazione della documentazione e degli obiettivi formativi e dei contenuti dei moduli didattici di cui si è richiesto il riconoscimento, può riconoscere l'esame, parte dell'esame, la frequenza, parte della frequenza, eventuali integrazioni per il riconoscimento dell'esame.

Secondo quanto disposto dal DM 16/3/2007 Art 4 e dalla Nota MIUR n. 1063 del 29/04/2011, sono riconoscibili soltanto le abilità professionali certificate, nonché ulteriori conoscenze e abilità maturate in attività formative cui l'Università abbia concorso, purché attinenti al percorso didattico ed in termini rigorosamente individuali, in numero massimo di 12 (dodici) CFU.

8.4 Non saranno prese in esame domande incomplete.